




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 2

Marzo – Aprile 2009



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 2

MARZO - APRILE 2009

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA.....	5
Politiche istituzionali.....	7
Francia	9
PROCEDURA PARLAMENTARE	9
<i>Loi organique n. 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (J.O. del 17 aprile 2009)</i>	9
Germania.....	11
GOVERNO ELETTRONICO.....	11
<i>Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA-Verfahrensgesetz) vom 28. März 2009 (BGBl. I, S. 634) – Legge sulla procedura di attestazione elettronica della retribuzione (procedura ELENA)</i>	11
Germania.....	13
PROFESSIONI LEGALI	13
<i>Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung (Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat), vom 2. April 2009 (BGBl. I S. 696) - Legge di modifica della normativa sul notariato (Nuova regolamentazione dell'accesso alla professione di avvocato-notaio)</i>	13
Germania.....	15
PROTEZIONE CIVILE	15
<i>Gesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetz (ZSGÄndG) vom 2 April 2009 (BGBl. I, S.693) - Legge di modifica della legge sulla protezione civile</i>	15
Politiche economiche.....	17
Francia	19
POLITICA ECONOMICA	19
<i>Loi n. 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (J.O. del 22 aprile 2009)</i>	19
Germania.....	21
IMPOSTE E TASSE	21
<i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106b, 107, 108) vom 19. März 2009, (BGbl. I, S. 606) - Legge di modifica della Legge fondamentale (Articoli 106, 106b, 107, 108)</i>	21

Germania.....	22
MERCATO FINANZIARIO	22
<i>Gesetz zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz - FMStErgG), vom 7. April 2009 (BGBl. I S. 725) - Legge volta ad introdurre ulteriori misure per la stabilizzazione del mercato finanziario.....</i>	22
Germania.....	24
POLITICA ECONOMICA	24
<i>Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) - Legge sulla tutela dell'occupazione e della stabilità in Germania</i>	24
Regno Unito.....	26
SOCIETÀ - TASSAZIONE	26
<i>Corporation Tax Act 2009 (Legge promulgata il 26 marzo 2009).....</i>	26
Spagna.....	28
CONSUMATORI - TUTELA / CREDITO AL CONSUMO	28
<i>Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito (BOE núm. 79)</i>	28
Spagna.....	30
SOCIETÀ COMMERCIALI	30
<i>Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (BOE núm. 82).....</i>	30
Politiche sociali.....	33
Francia	35
ABITAZIONI / POVERI - ASSISTENZA	35
<i>Loi n. 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (J.O. del 27 marzo 2009)</i>	35
Francia	36
TELECOMUNICAZIONI / TELEVISIONE	36
<i>Loi n. 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (J.O. del 7 marzo 2009)</i>	36

Germania.....	38
SALARI MINIMI	38
<i>Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I, S.799) - Legge sulle condizioni di lavoro obbligatorie per i lavoratori distaccati all'estero e per quelli regolarmente impiegati in patria</i>	38
Spagna.....	40
DISABILI / STATO CIVILE	40
<i>Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad (BOE núm. 73).....</i>	40
Spagna.....	42
OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE	42
<i>Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE núm. 57).....</i>	42
Indice delle voci.....	45

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un decreto-legge spagnolo sulle politiche dell'occupazione.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

PROCEDURA PARLAMENTARE

Loi organique n. 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (J.O. del 17 aprile 2009)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020521873&dateTexte=>)

La legge in esame costituisce un ulteriore avanzamento nell'applicazione della legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (Bollettino LS n. 4 del 2008) relativamente al voto delle risoluzioni, alle condizioni di presentazione dei progetti di legge e all'esercizio del diritto di emendamento.

Il nuovo **articolo 34-1** della Costituzione precisa che “le assemblee possono votare risoluzioni nelle condizioni fissate con legge organica” ed aggiunge che “sono irricevibili e non possono essere iscritte all'ordine del giorno le proposte di risoluzione nei cui confronti il Governo ritenga che la loro adozione o rigetto possa essere di natura tale da mettere in causa la sua responsabilità o che esse contengano ingiunzioni nei suoi confronti”. La legge (articoli 1-6) apporta le necessarie precisazioni relative alle modalità di presentazione e di voto delle risoluzioni. In primo luogo stabilisce che non vi sono limiti al numero di proposte di risoluzione presentate da uno o più parlamentari. Il Presidente di ogni assemblea trasmette sollecitamente le proposte depositate al Primo Ministro. Qualora il Governo ritenga irricevibile una risoluzione ne informa il Presidente dell'Assemblea interessata, prima che l'atto sia posto all'ordine del giorno. Al fine di limitare il numero di proposte di risoluzione, quelle che vertono sullo stesso oggetto di una presentata anteriormente non possono essere poste all'ordine del giorno nella stessa sessione ordinaria. Le proposte di risoluzione sono esaminate e votate in Assemblea e non possono essere emendate.

In attuazione dell'**articolo 39** della Costituzione, la legge in esame (articoli 7-12) stabilisce che i progetti di legge siano corredati da uno studio di impatto in cui vengano definiti gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, presentate le possibili alternative all'adozione di nuove norme ed esposti i motivi in base ai quali si ritiene necessario il ricorso al legislatore. In particolare gli studi di impatto devono contenere precise informazioni su:

- la coerenza del progetto di legge con il diritto europeo e il suo impatto sull'ordinamento interno;
- lo stato di applicazione del diritto sul territorio nazionale riguardo ai temi considerati nel progetto;
- le modalità di applicazione nel tempo delle disposizioni proposte, l'indicazione dei testi legislativi da abrogare e le misure transitorie da adottare;

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- le condizioni di applicazione nei territori d'oltremare;
- la valutazione delle conseguenze economiche, finanziarie, sociali e ambientali, i costi e i benefici che comporta il provvedimento per la pubblica amministrazione e per le persone fisiche e giuridiche interessate, indicando il metodo di calcolo adottato;
- la valutazione delle conseguenze sul pubblico impiego;
- le consultazioni realizzate prima della presentazione al Consiglio di Stato;
- la lista dei provvedimenti di attuazione necessari.

Lo studio di impatto non è previsto per i progetti di revisione costituzionale, per le leggi finanziarie, per i progetti di programmazione e per quelli di proroga dello stato di crisi. Per le ratifiche dei trattati o degli accordi internazionali, lo studio deve indicare le conseguenze economiche, finanziarie, sociali ed ambientali del testo, analizzare gli effetti sull'ordinamento giuridico nazionale, presentare l'evoluzione dei negoziati e indicare le eventuali riserve o dichiarazioni interpretative espresse dalla Francia.

L'**articolo 44** della Costituzione, entrato in vigore il 1° marzo 2009, stabilisce che il diritto di emendamento appartiene ai membri del Parlamento e del Governo e si esercita sia in Assemblea che in Commissione. La legge organica (articoli 13-19) definisce il quadro generale, comune alle due camere, cui dovranno adeguarsi i regolamenti parlamentari. In particolare dispone che gli emendamenti devono avere forma scritta ed essere sommariamente motivati. Inoltre, gli emendamenti dei membri del Parlamento non possono essere presentati dopo l'inizio dell'esame del testo in Assemblea, mentre tale possibilità è prevista per quelli del Governo e della Commissione competente. Ai regolamenti è lasciata la possibilità di determinare una data anteriore o la riapertura dei termini per gli emendamenti dei parlamentari. Nel caso di adozione di una procedura d'esame semplificata, le norme regolamentari possono prevedere che solo il testo adottato in Commissione sia posto in discussione in Aula. Qualora siano stabiliti dei termini, per l'esame di un provvedimento in Assemblea, i regolamenti devono prevedere le opportune garanzie per rispettare il diritto di espressione di tutti i gruppi parlamentari ed, in modo particolare, di quelli di opposizione o minoritari.



Germania

Legge

GOVERNO ELETTRONICO

Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA-Verfahrensgesetz) vom 28. März 2009 (BGBl. I, S. 634) – Legge sulla procedura di attestazione elettronica della retribuzione (procedura ELENA)

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0634.pdf>

Ad agosto 2008 il Ministro federale dell'economia e dell'innovazione tecnologica ha presentato in Parlamento un progetto di legge per l'introduzione dell'attestazione elettronica della retribuzione, che coinvolge lavoratori, datori di lavoro e l'agenzia del lavoro, che eroga i sussidi ai disoccupati, oltre ad altri enti pubblici.

Attualmente circa 3 milioni di datori di lavoro in Germania producono ogni anno oltre 60 milioni di attestazioni di retribuzione in formato cartaceo. Questi certificati sono necessari per ottenere determinati servizi da enti pubblici, come ad esempio l'erogazione del sussidio di disoccupazione. Nell'epoca delle comunicazioni elettroniche, l'utilizzo di questi certificati cartacei rappresenta un ostacolo nella comunicazione in forma elettronica tra i vari soggetti, oltre a comportare un costo notevole, per la loro produzione e trasmissione, valutabile attorno al 5% dei costi sostenuti per la gestione del personale.

Lo studio per l'introduzione di una nuova procedura per la produzione dei certificati di retribuzione è cominciato su impulso del Cancelliere Schröder, nel 2002, con l'istituzione della Commissione Hartz (dedicata ai "Servizi moderni nel mercato del lavoro"). I lavori della Commissione hanno portato all'elaborazione del progetto della *JobCard*, la cui praticabilità è stata verificata in un progetto pilota al quale hanno partecipato tra 2002 e 2003 aziende come Volkswagen e Lufthansa. Nel 2005 la procedura ELENA è entrata nel progetto *eCard* del Governo federale, insieme al passaporto elettronico, la carta d'identità digitale, la tessera sanitaria elettronica e la dichiarazione dei redditi *on line*. Dopo una battuta d'arresto durata alcuni anni, anche a causa di una serie di critiche portate dal Commissario federale per la protezione dei dati e dai suoi omologhi a livello statale, il processo per l'introduzione della procedura di rilascio e trasmissione elettronica di certificati di retribuzione è ripresa con una decisione governativa comunicata alla stampa a fine giugno 2008: l'obiettivo dichiarato è quello di consentire alle aziende un risparmio di oltre 85 milioni di euro, dando la possibilità all'agenzia del lavoro (che eroga i sussidi di disoccupazione e gli assegni familiari), agli enti locali (sussidi per l'alloggio, servizi sociali per minorenni e indigenti) e giudiziari (domande di patrocinio gratuito) di accedere ai dati forniti dai datori di lavoro.

La legge introduce nel quarto libro del Codice sociale una sezione dedicata alla procedura di certificazione elettronica dei compensi e modifica di conseguenza anche altre parti del Codice sociale e della legislazione vigente sui sussidi abitativi. La legge è entrata in

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



vigore il 1° aprile 2009. L'obbligo di comunicazione dei dati da parte dei datori di lavoro ha inizio con il 2010.

La procedura ELENA funziona in questo modo: ad ogni lavoratore dipendente viene attribuita una carta per la firma elettronica conforme alle specifiche dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica, alla quale, attraverso una procedura di registrazione, viene associato il numero di previdenza sociale del soggetto. Attualmente le *smart card* conformi alle specifiche sono quelle erogate dalle Poste, dalla Deutsche Telekom, dalla Zecca federale, dal gruppo finanziario delle Casse di risparmio. Contemporaneamente, i datori di lavoro, che dal 1° gennaio 2006 sono già obbligati a memorizzare i dati relativi ai propri dipendenti su supporti digitali, inviano i dati riguardanti tutti i propri dipendenti alla Banca dati centrale (*Zentrale Speicherstelle – ZSS*), dalla quale possono essere prelevati e utilizzati nel caso sia necessario erogare prestazioni economiche accessorie al lavoratore. In tal caso il lavoratore, con la propria *smart card*, si recherà presso l'ufficio competente e potrà esigere in modo immediato la prestazione a cui ha diritto.

Tra gli effetti indiretti della legge vi è anche quello dello stimolo al sistema di firma digitale certificata prevista dalla normativa tedesca fin dal 1997 (*Signaturgesetz*). Finora è rimasta tutto sommato una soluzione di nicchia utilizzata solo da alcune categorie professionali, mentre la sua adozione da una potenziale platea di circa 40 milioni di utenti e la sua utilizzabilità anche in attività diverse dall'erogazione di sussidi statali, come ad esempio nel commercio elettronico, porterà probabilmente ad un salto di qualità che avrà anche degli effetti positivi sulla progressiva semplificazione delle procedure e sul miglioramento delle apparecchiature e dei *software*.



Germania

Legge

PROFESSIONI LEGALI

Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung (Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat), vom 2. April 2009 (BGBl. I S. 696) - Legge di modifica della normativa sul notariato (Nuova regolamentazione dell'accesso alla professione di avvocato-notaio)

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0696.pdf>

Con la legge di modifica della normativa sul notariato (*Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung*) del 2 aprile 2009, il Parlamento tedesco si è posto l'obiettivo di migliorare il sistema di valutazione e di accesso alla professione.

Il *Bundesnotarordnung* distingue due tipologie di notai: l'avvocato-notaio con nomina a tempo determinato (*Anwaltsnotar*), presente in alcuni *Länder* (Baden-Württemberg, Berlino, Brema, Assia, Bassa Sassonia, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein), e il notaio a titolo esclusivo o puro (*Hauptberuflicher Notar* o *Nur-Notar*) con nomina a vita, al quale è fatto divieto di esercitare l'avvocatura. Il modello di notaio puro è diffuso nei *Länder* Baviera, Brandeburgo, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania, Renania Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia). La nomina è per entrambe le figure di competenza del ministro della giustizia del *Land*.

In base alla legge finora vigente, le condizioni di accesso alla professione di avvocato-notaio, alla cui tipologia appartiene la gran parte dei notai tedeschi, erano stabilite all'articolo 6, commi 2 e 3, della *Bundesnotarordnung*: il possesso, da almeno cinque anni, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense; l'aver svolto, per almeno tre anni e senza interruzione, dell'attività di avvocato come professione principale presso il tribunale di prima istanza del distretto (*Amtsgerichtsbezirk*). La scelta del candidato notaio più adatto e qualificato teneva, altresì, conto delle attitudini personali e professionali, dei voti ottenuti all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi giuridici, dei risultati dei lavori svolti nell'ambito dell'attività di pratica notarile, della partecipazione ai corsi volontari di preparazione alla professione.

Il crescente numero dei posti e dei partecipanti alle prove di accesso e le conseguenti difficoltà di verificare, con appositi esami e verifiche, l'idoneità personale e professionale dei singoli candidati hanno indotto le amministrazioni della giustizia dei *Länder* (*Landesjustizverwaltungen*) ad accettare, come strumento di valutazione, l'attestato di frequenza di un corso di livello base organizzato dagli enti professionali (o di un corso propedeutico equivalente), la votazione riportata al secondo esame di Stato per l'accesso all'attività notarile ed il numero delle pubblicazioni nonché dei corsi di aggiornamento frequentati.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



La Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) ha, più volte, chiesto di dare, nell'ambito del procedimento di valutazione e selezione dei candidati avvocati-notai, maggior peso all'effettivo esercizio dell'attività più specificatamente notarile rispetto alle votazioni ottenute agli esami di Stato o alla durata dell'attività forense.

La legge di modifica della *Bundesnotarordnung* introduce una specifica prova notarile per l'accesso alla professione (*Zugangsprüfung*) da sostenersi di fronte ad un apposito ufficio di controllo istituito presso la Consiglio notarile federale (*Bundesnotarkammer*), con la partecipazione delle amministrazioni della giustizia regionali interessate. Inoltre, vengono modificate ed ampliate le condizioni richieste per la nomina dei candidati, stabilite all'articolo 6, comma 2, della legge: i candidati devono certificare l'effettivo esercizio dell'avvocatura da almeno cinque anni (non è più sufficiente, dunque, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) e devono aver svolto l'attività forense come professione principale per almeno tre anni presso il tribunale del *Land* (*Landgericht*). Infine, è richiesta la partecipazione ad un corso di perfezionamento specifico per la professione notarile della durata minima di quindici ore annuali e un tirocinio di 180 ore presso uno studio notarile.



Germania

Legge

PROTEZIONE CIVILE

Gesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetz (ZSGÄndG) vom 2 April 2009 (BGBl. I, S.693) - Legge di modifica della legge sulla protezione civile.
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0693.pdf>)

Secondo la Legge fondamentale, la Federazione ha competenza legislativa esclusiva in materia di protezione della popolazione (art. 77 co.1). Inoltre, secondo l'art. 35 co.3, la Federazione, in caso di disastri o catastrofi naturali, può disporre l'utilizzo delle forze di polizia dei *Länder*, della polizia di confine e delle forze armate. La riforma della legge sulla protezione civile, ora ridenominata "legge sulla protezione civile e sugli aiuti in caso di eventi catastrofici", interviene sul quadro normativo delineato nel 1997, nel quale si stabiliva una rigida distinzione di competenze in materia, riservando alla Federazione la protezione civile e ai *Länder* l'intervento in caso di catastrofi. Gli attacchi terroristici del settembre 2001 e le inondazioni del 2002 hanno portato ad un ripensamento del sistema. Nel giugno 2002 la Conferenza permanente dei Ministri degli interni dei *Länder* ha concordato con la Federazione una "Nuova strategia per la protezione della popolazione in Germania", fondata su una più stretta collaborazione tra i vari livelli istituzionali e su un diverso approccio strategico nella gestione di situazioni di pericolo, attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi di coordinamento, in particolare nel settore dei sistemi di informazione. Nel 2004 è stato istituito l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofe (BBK), un'autorità federale autonoma che fa capo al Ministero dell'interno. L'accordo di coalizione del novembre 2005 ha previsto una riforma della materia per consentire un potenziamento del potere di coordinamento della Federazione in caso di catastrofi e di gravi incidenti che coinvolgono il territorio di più *Länder*. Nell'ottobre 2007, infine, il Delegato federale per l'efficienza della pubblica amministrazione, Presidente della Corte dei conti federale, ha consigliato di riorganizzare il sistema di protezione civile dato che la strutturazione attuale non garantisce una efficace comunicazione tra i vari soggetti, e quindi una sufficiente pubblicità e utilizzabilità delle strutture a disposizione in caso di emergenza. La legge di riforma basa la protezione della popolazione (*Bevölkerungsschutz*) sullo sviluppo del concetto del doppio utilizzo (*Doppelnutzen*) delle risorse e delle attrezzature da parte di Federazione e *Länder*. Il principio vale per le attrezzature (in particolare per i veicoli) che la Federazione destina alla protezione civile, per le infrastrutture sanitarie, ma anche per il satellite di vigilanza e informazione SatWas, le strutture di coordinamento gestite dal BBK e il database deNIS (sistema di informazioni sulla pianificazione delle emergenze). Si potenzia la formazione e l'aggiornamento attraverso strumenti come il LÜKEX (una serie di esercitazioni e simulazioni basate su diversi scenari di crisi a livello federale), si prevede la realizzazione congiunta di un'analisi del

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



rischio a livello nazionale, si incarica la Commissione per la protezione della popolazione, istituita presso il Ministero degli interni, di riferire al Governo e alla Commissione permanente dei ministri degli interni su temi tecnici e scientifici inerenti alla protezione civile. Infine, si introduce nel testo della legge una dichiarazione di principio riguardante l'importanza fondamentale del volontariato, che la Federazione si impegna a sostenere, nell'ambito delle attività legate alla protezione civile e alla risposta ad eventi catastrofici.

Politiche economiche



Francia

Legge

POLITICA ECONOMICA

Loi n. 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (J.O. del 22 aprile 2009)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020537365&dateTexte=>)

La II legge rettificativa per le finanze del 2009 (la I legge, n. 2009-122, approvata a febbraio 2009, ha fissato la iniziale dotazione finanziaria del *Plan de relance pour l'économie* presentato a dicembre 2008 – vedi scheda LS 1/2009) ha dato attuazione, nell'ambito di una manovra finanziaria più ampia, a ulteriori misure di solidarietà e di sostegno al potere d'acquisto delle famiglie più bisognose e all'attività economica nel fronteggiare la crisi economica in atto. Tali misure eccezionali, supplementari al *Plan de Relance pour l'économie*, erano state annunciate dal Governo francese a seguito dell'incontro con le Parti sociali del 18 febbraio 2009.

Tra le altre misure previste: una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro, in aggiunta ai crediti già fissati per il *Plan de Relance*, destinati ad un ***Fonds d'investissement social***, destinato a finanziare la formazione e la riconversione professionale durante la crisi; una riduzione delle imposte sul reddito per i redditi entro determinate fasce d'imposizione e un premio di solidarietà di 150 euro per famiglie a basso reddito con figli in età scolare e buoni d'acquisto di 200 euro per le famiglie a basso reddito; l'attuazione di un ***Pacte automobile***, con la concessione di 6,5 miliardi di euro ai costruttori di automobili per i loro progetti strategici, un finanziamento di 150 milioni per prestiti "*bonifiés*" destinati allo sviluppo di automobili *décarbonés* ed una sovvenzione di 240 miliardi all'OSEO (Istituto finanziario pubblico specializzato nel finanziamento delle PME), per la concessione di prestiti supplementari alle imprese del subappalto sempre nel settore automobili.

La nuova *Loi de finances* ha inoltre previsto nuove aperture di credito per un totale di 264 milioni, interamente coperti e senza impatto sul saldo di bilancio, destinati alla stampa e agli aiuti per gli agricoltori e silvicoltori vittime della tempesta "Klaus" e alla creazione di un ***Fonds d'expérimentation pour la jeunesse***.

La legge "attualizza" al ribasso le previsioni di crescita per il 2009 collegandole alla congiuntura internazionale secondo le più recenti previsioni macro-economiche. Infatti la previsione di crescita per il 2009, valutata tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento nella iniziale *loi de finances*, scende, secondo l'ultima legge, a -1,5 per cento mentre il tasso d'inflazione per il 2009 aumenta dello 0,4 per cento sull'1,5 per cento previsto nella *loi de finances* iniziale.

La revisione delle ipotesi economiche porta a minusvalenze per le entrate stimate in 6,3 miliardi di euro dei quali 3,5 miliardi solo per l'IVA.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Anche le entrate non fiscali sono riviste al ribasso di 1,1 miliardi di euro rispetto alla iniziale legge delle finanze, per effetto della diminuzione delle entrate attese dalle partecipazioni dello Stato, a dispetto delle nuove entrate prodotte dalla garanzia dello Stato a favore della Società di finanziamento dell'economia francese. Il deficit del complesso delle amministrazioni pubbliche (Stato, sicurezza sociale, collettività territoriali) dovrebbe salire, secondo le stime, al 5,6 del PIL nel 2009. Sulla base di queste previsioni macro- economiche è stata "attualizzata" anche la proiezione pluriennale delle finanze pubbliche (vedi scheda del Bollettino LS n. 1/2009), e il governo ha fissato l'obiettivo per il 2012 di ricondurre il deficit pubblico al di sotto di 3 punti percentuali del Prodotto interno lordo nazionale (PIL).



Germania

Legge

IMPOSTE E TASSE

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106b, 107, 108) vom 19. März 2009, (BGBl. I, S. 606) - Legge di modifica della Legge fondamentale (Articoli 106, 106b, 107, 108)

<http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s0606.pdf>

A fine gennaio 2009 le frazioni CDU/CSU e SPD hanno congiuntamente presentato un progetto di legge di modifica della Legge fondamentale relativo agli articoli 106-108 che riguardano la suddivisione tra *Bund* e *Länder* delle entrate fiscali, la loro perequazione e l'amministrazione fiscale. La Legge fondamentale prevede, all'art. 79, che per approvare una modifica costituzionale sia necessaria una maggioranza dei 2/3 dei componenti del *Bundestag* e dei voti del *Bundesrat*: in questo caso le votazioni si sono concluse con un voto unanime dei due rami del Parlamento.

Il consenso attorno al breve testo di modifica spiega anche il suo iter relativamente breve: meno di 40 giorni tra la presentazione del progetto di legge e la sua approvazione definitiva.

Nello specifico, il contenuto della modifica costituzionale è legato alle misure volte a contrastare la congiuntura economica negativa intraprese dal Governo tedesco. Il 12 gennaio 2009 il Governo ha deciso di riformare la tassazione degli automezzi legandola alle emissioni di CO₂, in modo da stimolare una modernizzazione del parco macchine circolante promuovendo nel contempo una maggiore ecocompatibilità delle tecnologie adottate. Per consentire un intervento più organico sul tema, lasciando una maggiore libertà di azione in materia fiscale allo Stato federale, si è deciso quindi di riformare le competenze fiscali in materia automobilistica.

La nuova formulazione degli articoli della Legge fondamentale prevede che il gettito fiscale derivante dalle tasse automobilistiche venga trasferito allo Stato federale, così come la competenza amministrativa riguardo a queste tasse. Come compensazione, ai *Länder* viene corrisposta una somma annuale, il cui ammontare sarà fissato attraverso una legge per la cui approvazione sarà necessario il consenso del *Bundesrat*.

Attualmente il progetto di legge sulla compensazione derivante dalla riforma costituzionale già in vigore (16/11742) è fermo a causa dei contrasti tra *Bundestag* e *Bundesrat*, tanto che si è reso necessario l'intervento della Commissione di conciliazione (*Vermittlungsausschuss*) prevista dall'art. 77 comma 2 della Legge fondamentale.



Germania

Legge

MERCATO FINANZIARIO

Gesetz zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz - FMStErgG), vom 7. April 2009 (BGBl. I S. 725) - Legge volta ad introdurre ulteriori misure per la stabilizzazione del mercato finanziario

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0725.pdf>

Nel mese di ottobre 2008, il Parlamento tedesco ha approvato, con una procedura d'urgenza, la legge per la stabilizzazione del mercato finanziario (*Finanzmarktstabilisierungsgesetz*) con la quale è stata istituito un Fondo speciale per sostenere le banche in difficoltà denominato "*Finanzmarktstabilisierungsfond*". L'acuirsi, negli ultimi mesi, della crisi del sistema finanziario ha indotto il Governo federale a rivedere ed integrare le misure contenute nella succitata legge al fine di consentire al Fondo un utilizzo più flessibile degli strumenti di rafforzamento disponibili e alla Federazione una più semplice procedura di rilevazione delle società finanziarie in crisi.

La legge volta ad introdurre ulteriori misure per la stabilizzazione del mercato finanziario (*Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes - Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG*) del 7 aprile 2009 prevede, in particolare, la possibilità per lo Stato di nazionalizzare temporaneamente le quote azionarie delle banche in difficoltà al fine di prevenirne il fallimento. In base alla nuova legge, infatti, la procedura di esproprio degli azionisti può essere avviata soltanto entro il 30 giugno del 2009 e va intesa come *extrema ratio*: è consentita in casi eccezionali e solo qualora non siano praticabili soluzioni alternative ragionevoli sotto il profilo economico e giuridico che garantiscano la stabilità del sistema finanziario.

In particolare, la nuova legge modifica, all'articolo 1, la legge che istituisce il Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (*Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz*) ed introduce, all'articolo 5a, l'autorizzazione per il Fondo di acquisire le quote delle società finanziarie.

L'articolo 2 modifica la legge per l'accelerazione e la semplificazione dell'acquisizione delle quote e delle posizioni di rischio delle imprese operanti nel settore finanziario attraverso il Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (*Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds "Finanzmarktstabilisierungsfonds" – FMS*). La nuova legge, denominata *Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz*, regola soprattutto la possibilità di incrementare i capitali delle imprese finanziarie che hanno ricevuto sussidi dallo Stato.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Nodo centrale della nuova legge è, infine, l'articolo 3 che introduce nuove norme per il salvataggio delle imprese finanziarie attraverso la nazionalizzazione delle quote delle banche e del relativo portafoglio dei titoli (*Rettungsübernahmegesetz*).



Germania

Legge

POLITICA ECONOMICA

Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) - Legge sulla tutela dell'occupazione e della stabilità in Germania
<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl109s0416.pdf>

Con la legge sulla tutela dell'occupazione e della stabilità in Germania (*Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland*) del 2 marzo 2009 sono state attuate le misure contenute nel II Piano di aiuti all'economia denominato "Patto per l'occupazione e la stabilità in Germania, per la salvaguardia dei posti di lavoro, la crescita e la modernizzazione del paese – II Pacchetto congiunturale" (*Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes – Konjunkturpaket II*) del valore complessivo di 50 miliardi di euro, varato dal Governo federale il 27 gennaio 2009.

La legge dispone sgravi fiscali a favore delle famiglie e, in particolare, la riduzione, con validità retroattiva dal 1° gennaio 2009, di un punto percentuale dell'aliquota fiscale di base, che passa dal 15 al 14 per cento, e, sempre con validità retroattiva dal 1° gennaio 2009, l'aumento della quota minima esente, che passa a 170 euro per il 2009 e ad ulteriori 170 euro per il 2010 (la parte di reddito non imponibile passa, quindi, a 7.843 nel 2009 e a 8004 nel 2010). Sempre a favore delle famiglie è prevista la riduzione del contributo per l'assicurazione contro le malattie dal 15,5 al 14,9 per cento del salario lordo (dal 1° luglio 2009).

La legge di attuazione del II Pacchetto congiunturale stanziava maggiori risorse per i figli: le persone aventi diritto all'assegno familiare ricevono, solo per il 2009, un *bonus* di 100 euro per ogni figlio (*Kinderbonus*); inoltre, i destinatari dell'indennità di disoccupazione di lunga durata (*Arbeitslosengeld II*) e del sussidio di assistenza sociale (*Sozialhilfe*) riceveranno, a partire dal mese di luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2011, 35 euro al mese in più per i figli tra i sei e i tredici anni.

Per il rafforzamento della ricerca e l'accelerazione dello sviluppo economico è stato previsto uno stanziamento di 16,9 miliardi di euro (di cui 4 miliardi per investimenti federali, 10 miliardi per il sostegno dei comuni e dei *Länder*, 1,5 miliardi per i premi per la rottamazione delle auto inquinanti, 0,9 miliardi per il Programma per l'innovazione delle piccole e medie imprese (*Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM*), 0,5 miliardi per il sostegno alla ricerca e per la mobilità) raccolti nel deposito speciale "Fondo di ammortamento e di investimento" (*Investitions – und Tilgungsfond*).

Per quanto riguarda le misure a tutela dell'occupazione, la legge semplifica le procedure

segue





per l'accesso al lavoro ad orario ridotto (*Kurzarbeit*). Inoltre, per gli anni 2009 e 2010, l'Agenzia federale per il lavoro rimborsa ai datori di lavoro la metà dei contributi per la previdenza sociale dei lavoratori con contratti ad orario ridotto (per i lavoratori che, durante l'orario ridotto, frequentano i corsi di aggiornamento, l'Agenzia federale rimborsa integralmente i contributi). Viene ulteriormente sviluppato il Programma speciale per la qualificazione dei lavoratori più anziani e scarsamente qualificati (*Sonderprogramm "Weiterbildung Gering-qualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen (WeGebAU)"*) a favore anche dei disoccupati di lunga durata e dei giovani senza una qualifica professionale.

Infine, la legge istituisce ulteriori 5.000 uffici di collocamento per migliorare la consulenza e garantire il sostegno ad ogni disoccupato nella fase della ricerca del lavoro.



Regno Unito

Legge

SOCIETÀ - TASSAZIONE

Corporation Tax Act 2009

(Legge promulgata il 26 marzo 2009)

(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090004_en_1)

Finalità della legge è la “manutenzione normativa” della legislazione fiscale in ambito societario, effettuata in conformità agli obiettivi e ai criteri del più generale programma di consolidamento legislativo in materia tributaria noto come *Tax Law Rewrite Project*.

L’origine di questa iniziativa è da individuare nel rapporto presentato al Parlamento nel 1995 (dal titolo: *The Path to Tax Simplification*) in cui lo *Inland Revenue* annunciava, nel quadro di un ampio progetto di revisione della legislazione fiscale, una serie di interventi normativi diretti a consolidare i testi legislativi vigenti e ad introdurre, nel contempo, nuovi criteri di redazione della *tax legislation*, divenuta ormai oggetto di critiche ricorrenti a causa della sua ridondanza, oscurità ed impenetrabilità.

La redazione dei testi legislativi consolidati avrebbe dovuto, in particolare, rispondere a determinati requisiti concenenti la struttura e il linguaggio dei testi legislativi, consistenti, in particolare, nella logica e coerente struttura da conferire alla disciplina; nel maggior uso di definizioni esplicative; nel ricorso a proposizioni brevi e ad un linguaggio chiaro e comprensibile, nei limiti in cui da ciò non derivino effetti novativi del contenuto delle disposizioni, o tali da menomare la precisione e l’univocità del loro significato; nella migliore articolazione dei testi normativi, dimodoché regole simili siano racchiuse in paragrafi omogenei, segnalate con titoli e rese così più facilmente ricercabili; nella scelta, infine, di nuovi formati grafici che facilitino la lettura dei testi medesimi.

Conformemente a questi criteri, il programma di consolidamento legislativo ha avuto inizio con l’approvazione, nel 2001, del *Capital Allowances Act*, in materia di incentivi fiscali per le imprese; ed è proseguito con l’adozione di una serie di testi legislativi in materia di tassazione dei redditi (*Income Tax (Earning and Pensions) Act* del 2003; *Income Tax (Pay as you Earn) Regulations* del 2003; *Income Tax (Trading and Other Income) Act* del 2005; *Income Tax Act* del 2007). Di questa *rewritten legislation* sono degni di nota anche taluni aspetti procedurali, dal momento che la redazione dei progetti di legge ha luogo, di norma, sotto la supervisione tecnica di uno *Steering Committee* formato da esperti dell’amministrazione finanziaria e con il contributo consultivo delle categorie professionali e sociali interessate. L’esame parlamentare, d’altra parte, si svolge secondo le regole procedurali fissate per i *rewrite bills* (nel 1997) dal *Select Committee on Procedure* della Camera dei Comuni (ora enunciate dallo *Standing Order* n. 60, *Tax Simplification Bills*); tali regole prevedono, in particolare, l’assegnazione dei *bills* ad un *Second Reading Committee*, ed il loro successivo esame da parte di un *Joint Committee on Tax Law Rewrite Bills* istituito tra i due rami del Parlamento.

segue





Un ulteriore capitolo del *Project* - primo di una annunciata serie di testi legislativi aventi a specifico oggetto la fiscalità delle imprese - è ora costituito dalla legge in rassegna, che supera le precedenti in estensione e complessità (essendo formata da circa 1300 articoli suddivisi in 21 parti, corredati di alcuni allegati e di tavole di corrispondenza con le disposizioni legislative previgenti o di cui si dispone l'abrogazione).

I già richiamati criteri redazionali, ispirati alla chiarezza e alla facilità di comprensione delle disposizioni, trovano espressione, in primo luogo, nello stesso impianto del testo legislativo, la cui prima parte ("*Overview*") è dedicata, a guisa di preambolo, ad illustrare sinteticamente i contenuti della legge. Una volta delimitato l'ambito disciplinato, il testo legislativo passa, nelle parti seguenti, ad articolare la disciplina tributaria delle società con riferimento - tra l'altro - ai redditi imponibili, ai casi di entrate deducibili dall'imposta, al periodo fiscale, alla documentazione contabile, al regime delle esenzioni.



Spagna

Legge

CONSUMATORI - TUTELA / CREDITO AL CONSUMO

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito (BOE núm. 79)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/01/pdfs/BOE-A-2009-5391.pdf>

La legge in oggetto è stata approvata nell'ambito della competenza statale in materia di protezione di consumatori e utenti. La normativa in materia è piuttosto ampia, anche se nel settore finanziario non tutte le necessità di protezione dei consumatori risultano soddisfatte, in particolare due ambiti, vale a dire i crediti e i prestiti ipotecari concessi da imprese che non sono enti creditizi e i servizi di intermediazione del credito, necessitavano di uno specifico intervento normativo.

Mentre i crediti e i prestiti ipotecari concessi da enti creditizi sono sottoposti alla supervisione della Banca di Spagna e soggetti a una precisa disciplina, le medesime attività esercitate da soggetti diversi trovano l'unica garanzia della legislazione generale in materia di tutela dei consumatori. La legge è pertanto diretta a regolare le attività di concessione di crediti e prestiti ipotecari e le prestazioni di servizi di intermediazione finanziaria da parte di imprese diverse da quelle creditizie. Essa è composta da tre capitoli, per un totale di 22 articoli, cui seguono una disposizione transitoria e quattro disposizioni finali.

Il capitolo I (artt. 1-11) contiene le disposizioni generali. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge in senso oggettivo (attività di concessioni di prestiti o crediti ipotecari e intermediazione o consulenza nella concessione di prestiti e crediti) e soggettivo (imprese diverse dagli enti creditizi). L'art. 3 impone l'obbligo dell'iscrizione delle imprese in registri pubblici a tal scopo istituiti dalle Comunità autonome nell'esercizio delle loro competenze, è creato altresì un Registro statale. È stabilito inoltre l'obbligo, da parte delle imprese, di trasparenza nell'informazione precontrattuale, esse devono infatti tenere a disposizione dei consumatori, gratuitamente, le condizioni generali dei contratti, anche via *web* (art. 4). L'art. 5 impone obblighi di trasparenza con riferimento ai prezzi, per cui le imprese non possono applicarli in quantità superiori a quelle che derivano dalle tariffe corrispondenti e le commissioni richieste devono corrispondere ai servizi effettivamente prestati e alle spese sostenute. Le imprese dovranno avere un'assicurazione sulla responsabilità civile o un avallo bancario che coprano le responsabilità nelle quali potrebbero incorrere nei confronti dei consumatori (art. 7). Si esige infine che le imprese abbiano l'onere della prova in merito al compimento degli obblighi imposti dalla legge (art. 8), sono previsti l'accesso a sistemi

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 10) e la possibilità di azioni di cessazione di comportamenti illegali delle imprese che incidano su interessi generali, collettivi o diffusi, dei consumatori (art. 11).

Il capitolo II (artt. 12-18) è relativo alle attività di contrattazione di prestiti o crediti ipotecari, con particolare riferimento alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità. Le imprese dovranno consegnare ai consumatori un foglio informativo gratuito con un contenuto minimo, nel rispetto della trasparenza delle condizioni finanziarie dei prestiti (art. 13). Almeno cinque giorni prima della firma del contratto, le imprese devono portare a conoscenza del cliente una serie di informazioni sull'impresa stessa e sul prestito o credito ipotecario e sul contratto, quali elementi essenziali per l'adozione di una decisione informata e responsabile (art. 14). Le imprese sono inoltre obbligate ad effettuare un'offerta vincolante di prestito o credito al consumatore in forma scritta firmata dal rappresentante legale, nel rispetto della trasparenza delle condizioni finanziarie (art. 16). Anche i contratti devono rispondere ai criteri di trasparenza delle condizioni finanziarie dei prestiti ipotecari sanciti dalla legge e in ogni caso devono contenere i diritti contrattuali delle parti in merito alla modificazione dei costi totali del credito o prestito (art. 17).

Il capitolo III (artt. 19-22) disciplina le attività di intermediazione, stabilendo il regime giuridico della trasparenza dei contratti. Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali e la pubblicità, le imprese dovranno soddisfare le esigenze stabilite dalla normativa applicabile al relativo credito o prestito per cui si esercita attività di intermediazione, stabilendo altresì che esse devono indicare nelle comunicazioni e nelle pubblicità il contenuto delle funzioni svolte, precisando se l'attività è esercitata in esclusiva per un ente creditizio o impresa o per vari enti creditizi o imprese o come intermediario indipendente (art. 19). Nelle informazioni precontrattuali, le imprese devono rendere note al consumatore, almeno quindici giorni prima della firma, una serie di notizie sull'impresa, sul servizio offerto e sul contratto di intermediazione (art. 20). I contratti dovranno avere la forma scritta e il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso nei quattordici giorni successivi alla formalizzazione del contratto senza giustificazione e senza penalità (art. 21). Le imprese che lavorano in esclusiva per un ente creditizio o altra impresa non potranno ottenere alcuna retribuzione dai clienti, mentre le imprese indipendenti potranno avere una retribuzione se essa è stata chiaramente pattuita in un documento e si proibisce altresì di percepire dai clienti i valori e i fondi che costituiscono oggetto del contratto principale; le imprese indipendenti sono obbligate a selezionare tra i prodotti offerti dal mercato i migliori che si adattino alle caratteristiche del consumatore, presentando almeno tre offerte vincolanti di enti o imprese sulle cui condizioni giuridiche ed economiche sarà data consulenza al consumatore (art. 22).



Spagna

Legge

SOCIETÀ COMMERCIALI

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (BOE núm. 82)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5614.pdf>

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo la Direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, la Direttiva 2006/68/CE, riguardante la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia le modificazioni del loro capitale sociale, e la Direttiva 2007/63/CE, sull'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Il nuovo testo, come specificato nel titolo preliminare, contenente le disposizioni generali, ha per fine la regolamentazione delle modifiche strutturali delle società commerciali, consistenti nella trasformazione, fusione, scissione o trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo, compreso il trasferimento del domicilio sociale da uno Stato ad un altro. La normativa si applica a tutte le società commerciali, mentre per le società cooperative si fa riferimento a norme speciali.

La legge è suddivisa in cinque titoli.

Il Titolo I è dedicato alle trasformazioni societarie, con cui le società mutano la loro tipologia sociale, ma conservando la precedente personalità giuridica. In tale parte della legge sono disciplinati gli accordi di trasformazione, gli atti collegati e gli effetti sul regime di responsabilità dei soci.

Il Titolo II concerne le fusioni societarie, che avvengono quando due o più società commerciali si integrano in un'unica società, mediante la trasmissione in blocco dei propri patrimoni e l'attribuzione ai soci delle società che si estinguono delle azioni, partecipazioni o quote della società risultante; tale titolo contiene un capitolo dedicato al regime generale delle fusioni ed un altro capitolo riguardante le fusioni transfrontaliere intracomunitarie.

Il Titolo III riguarda le scissioni societarie, suddivise in scissioni totali, scissioni parziali e "segregazioni" (*segregaciones*), intese queste ultime come trasferimenti in blocco, per successione universale, di una o più parti del patrimonio di una società, ciascuna delle quali formi un'unità economica, ad una o più società, con la società "segregata" che riceve in cambio azioni, partecipazioni o quote delle società beneficiarie.

Il Titolo IV tratta del trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo, che consiste nella cessione in blocco di tutto il patrimonio, per successione universale, ad uno o più soci o a terzi, in cambio di una controprestazione che non può consistere in azioni, partecipazioni o quote appartenenti a soci del cedente.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il Titolo V disciplina il regime giuridico del trasferimento del domicilio sociale da uno Stato ad un altro.

Il testo della legge è completato da numerose disposizioni finali, contenenti in massima parte modifiche ad altre leggi in materia societaria.

Da segnalare, infine, la delega conferita al Governo affinché elabori, entro un anno, un testo unico delle leggi che regolano le società di capitali.

Politiche sociali



Francia

Legge

ABITAZIONI / POVERI - ASSISTENZA

Loi n. 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (J.O. del 27 marzo 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte>

La legge n. 2009-323 ha introdotto modifiche al *Code de la construction et de l'habitation* individuando alcune priorità sulle quali concentrare gli interventi di tutti gli attori (Stato, collettività territoriali, associazioni, professionisti pubblici e privati) nella soluzione della crisi degli alloggi da tempo presente in Francia.

Principali obiettivi della legge:

- rafforzare l'impegno degli organismi di *habitations à logement à loyer modéré (HLM)* e dell'"1% logement" nell'attuazione della politica degli alloggi, attraverso un procedimento che prevede "convenzioni" dello Stato con ogni organismo HLM, basato una logica di *performance*. Diverse misure puntano d'altra parte a favorire la mobilità degli affittuari (*locataires*) all'interno del "parco" alloggi HLM, in particolare in caso di subaffitto dell'alloggio e a prevenire la comparsa di coproprietà degredate;
- migliorare il "pilotaggio" e il "seguito" delle iniziative collegate all'iniziativa "1% logement" delle quali viene migliorata la *governance* e che saranno attuate in funzione di obiettivi conformi alle priorità della politica degli alloggi;
- rafforzare la capacità operativa del programma locale dell'*habitat* nell'intento di mettere gli strumenti dell'urbanistica e della pianificazione al servizio della costruzione degli alloggi; la legge migliora la edificabilità in zone urbane e facilita lo sviluppo dell'urbanistica operativa di iniziativa privata.

La nuova legge inoltre lancia un *Programme national de requalification* dei vecchi quartieri degradati, che permetterà di rinnovare i quartieri degradati, rimettere sul mercato alloggi vuoti, facilitare il rinnovo delle dotazioni per l'energia degli alloggi esistenti, pur mantenendo la componente sociale mista presente in tali quartieri.

La nuova legge prevede misure per favorire l'accesso dei più poveri alla casa e all'alloggio. La legge definisce la procedura di prelievo sulle risorse fiscali dei comuni che non raggiungono il loro obiettivo in termini di numero minimo di posti d'*hebergement*, nel quadro della legge del 21 luglio 1994 relativa all'*habitat*. Nell'Ile-de-France le decisioni favorevoli delle commissioni di mediazione che intervengono nel quadro della legge del 5 marzo 2007, istitutiva del *droit au logement opposable* potranno trovare una soluzione interdipartimentale.

Infine i locatori sociali potranno prendere in gestione alloggi dal parco privato per subaffittarli a famiglie attualmente ospitate in ostelli o in centri di accoglienza.



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Francia

Legge

TELECOMUNICAZIONI / TELEVISIONE

Loi n. 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (J.O. del 7 marzo 2009)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18F2A33E932DC472EF64DBDB2096277E.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000020352071&dateTexte=20090608

Il provvedimento in esame comporta una **riforma del servizio pubblico della comunicazione audiovisiva**, i cui principi essenziali sono posti dalla legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà della comunicazione.

Gli obiettivi principali della legge in esame sono: la trasposizione nell'ordinamento francese della direttiva comunitaria n. 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007, e il rafforzamento della televisione pubblica.

Nel trasporre **la direttiva comunitaria n. 2007/65/CE, che modifica la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989**, oggi intitolata "**Servizi di media audiovisivi**" (SMA), il legislatore francese ha introdotto nel sistema della comunicazione radiotelevisiva alcune innovazioni, tra le quali si segnalano ad esempio:

- la previsione di nuove regole relative ai servizi di media audiovisivi su domanda e, in particolare, l'introduzione dei servizi di comunicazione per via elettronica, assicurati su richiesta dell'utente (art. 2 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, come modificato dall'art. 36 della legge n. 2009-258);

- il cosiddetto "dispositivo anti-delocalizzazione", con il quale si intende sottoporre alle regole applicabili in Francia, ogni servizio di media audiovisivi su domanda, la cui programmazione è interamente o principalmente destinata ad un pubblico francese, il cui editore ne ha stabilito il trasferimento in un altro Stato membro della Comunità (art. 43-10 della legge n. 86-1067, come modificato dall'art. 66 della legge n. 2009-258);

- la previsione di un'interruzione supplementare per la pubblicità delle opere audiovisive o cinematografiche trasmesse attraverso i servizi della televisione privata e l'introduzione della regola per cui esse non possano essere interrotte dalla pubblicità, o dal tele-acquisto, se non dopo che siano trascorsi trenta minuti della loro trasmissione (art. 73 della legge n. 86-1067, come modificato dall'art. 70 della legge n. 2009-258).

Per quanto riguarda l'obiettivo del rafforzamento della televisione pubblica, la legge in esame dispone la **riorganizzazione in impresa unica della società holding "France Télévisions"**, incaricata della gestione dei servizi di televisione a carattere nazionale (precedentemente gestiti dalle società *France 2, France 3, France 4, France 5*), regionale

segue



e locale (precedentemente gestito da *France 3* e dal *Réseau France Outre-mer –RFO-*) e dei servizi dei media audiovisivi su domanda (art. 44 della legge n. 86-1067, come modificato dagli artt. 3 e 7 della legge n. 2009-258).

Il provvedimento del 5 marzo 2009 ha stabilito che l'insieme dei beni, diritti e obbligazioni delle società *France 2*, *France 3*, *France 5* e *Réseau France Outre-mer* sono trasferiti alla società *France –Télévision*, nel quadro di una fusione-assorbimento realizzatasi per effetto della legge. Con riferimento a *France 4*, società che non aveva lo statuto di “società nazionale di programma” (società di cui la totalità del capitale è direttamente posseduta dallo Stato), è specificato che i suoi beni, diritti e obbligazioni siano trasferiti a *France- Télévision* (art. 86 della legge n. 2009-258).

La legge in esame dispone quindi che le “**società nazionali di programmi**” sono tre: *France- Télévision*, *Radio France* e la società incaricata di gestire i servizi radiotelevisivi a carattere internazionale (*France 24*, *TV5Monde*, *Radio France International –RFI-*).

I **presidenti di queste società, sono nominati**, non più dal Consiglio Superiore dell'audiovisivo (CSA), un'Autorità amministrativa indipendente, ma **con decreto del Presidente della Repubblica**, per un mandato di cinque anni. La nomina viene effettuata, previo parere conforme del CSA e con riserva dell'opposizione di tre quinti dei membri delle Commissioni parlamentari permanenti incaricate degli affari culturali. (art. 47-4 della legge n. 86-1067, come modificato dagli art. 13 della legge n. 2009-258).

Accanto alla riorganizzazione di *France Télévision* in impresa unica, un'altra misura che incide nella riforma del **sistema della televisione pubblica** consiste nella **soppressione progressiva e parziale della pubblicità**, in modo tale da eliminare la dipendenza della “società nazionale di programmi televisivi” dalle risorse pubblicitarie. La legge dispone infatti l'interruzione della diffusione di messaggi pubblicitari nei servizi nazionali della TV tra le ore venti e le ore sei, in preparazione della futura soppressione della pubblicità su questi servizi durante l'intera giornata, a partire dall'estinzione della televisione analogica sul territorio francese, prevista al più tardi per il novembre 2011. La riforma non riguarda i programmi a carattere regionale e locale di *France 3* (art. 53, (VI) della legge n. 86-1067, come modificato dall' art. 28 (V) della legge n. 2009-258).

Per compensare la mancanza di entrate a *France Télévision*, dovute alla pubblicità, il provvedimento stabilisce che lo Stato garantisca un finanziamento adeguato alla “società nazionale di programmi televisivi”, il cui importo è definito ogni anno dalla legge finanziaria. In questo quadro, è prevista **l'istituzione di due tasse, i cui introiti saranno elargiti dallo Stato a France Télévision** : una tassa sul fatturato delle imprese pubblicitarie che operano nei servizi televisivi pubblici e privati; una tassa sui servizi forniti dagli operatori delle comunicazioni elettroniche.

L'adozione del provvedimento in esame è stata accompagnata dall'approvazione della **legge organica n. 2009-257** (<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352069&fastPos=1&fastReqId=464255026&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>), sempre del 5 marzo 2009, relativa alle **modalità di nomina dei Presidenti delle società France Télévisions, Radio France e della società per i servizi radiotelevisivi francesi a carattere internazionale**. La legge, che consiste in un articolo unico, dispone che per tali nomine sia seguita la procedura prevista all'art. 13, comma 5, della Costituzione, oggetto della riforma costituzionale del 23 luglio 2008. In ogni Assemblea parlamentare, la Commissione competente per esprimere un parere sugli incarichi in questione si pronuncia dopo aver ascoltato le personalità di cui gli è stata proposta la nomina.



Germania

Legge

SALARI MINIMI

Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I, S.799) - Legge sulle condizioni di lavoro obbligatorie per i lavoratori distaccati all'estero e per quelli regolarmente impiegati in patria

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2439571951968&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2020%20vom%2023.04.2009%2Fbgbl109s0799.pdf

Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 22. April 2009 (BGBl. I, S.818) - Prima legge di modifica della legge per la fissazione di condizioni di lavoro minime

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2439610552085&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2021%20vom%2027.04.2009%2Fbgbl109s0818.pdf

Ad agosto 2008 il Ministro del Lavoro ha presentato in Parlamento due progetti di legge connessi, che hanno concluso il loro iter con la definitiva approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale a fine aprile 2009. Entrambe le leggi intervengono in materia di minimi salariali per i lavoratori del settore privato.

In Germania non esiste un livello minimo salariale generale, in ottemperanza al principio della autonomia tariffaria stabilito dall'art. 9 comma 3 della Legge fondamentale, concretizzato dalla legge sulla contrattazione collettiva nazionale del 1949 (*Tarifvertragsgesetz*). Un limite generico ai salari è fornito dalla norma sulla nullità delle prescrizioni "immorali" (*sittenwidrig*) prevista dall'art. 138 del Codice civile (*Bürgergesetzbuch*).

Per alcune categorie sono stati introdotti dei minimi salariali attraverso norme federali, in particolare con la legge sulle condizioni di lavoro minime per i lavoratori distaccati all'estero e quelli impiegati in patria (*Arbeitnehmer-Entsendegesetz*): la riforma del 2009 ha ampliato il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti da queste misure, aggiungendo alle categorie già previste nella precedente formulazione della legge risalente al 1996 (edilizia, imprese di pulizia, servizi postali) altre sei tipologie: assistenza e cura (agli anziani e a domicilio), gestione dei rifiuti (compresa la pulizia delle strade e la manutenzione invernale), attività minerarie nel settore del carbone, formazione professionale e permanente come previsti dai libri 2 e 3 del Codice Sociale, attività di sorveglianza e sicurezza, lavanderie. Per tutti i lavoratori di queste categorie, la legge si

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



applica indipendentemente dal luogo dove si svolge il lavoro, sia esso in Germania o all'estero.

La legge sulle condizioni di lavoro minime (MiArbG) nella sua nuova formulazione si applica invece a tutti i datori di lavoro che abbiano meno del 50% dei dipendenti interessati dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che venga istituito un comitato principale e alcuni comitati tecnici settoriali. Il comitato principale (*Hauptausschuss*) sarà composto da un presidente e da sei esperti, incaricati di valutare l'impatto generale dell'introduzione del salario minimo nell'economia federale; il presidente e due membri saranno nominati dal Governo, due membri ciascuno saranno nominati dai vertici delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Comitato potrà ricevere pareri e suggerimenti dai *Länder*, dalle parti sociali e dal Governo. I Comitati tecnici settoriali (*Fachausschüsse*) saranno composti da un presidente nominato dal Governo federale su consiglio del Ministro del lavoro e sei membri (tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori) e dovranno esaminare gli effetti concreti dell'introduzione del salario minimo nel settore di competenza, con particolare riguardo all'assicurazione di condizioni di lavoro minime, alla tutela della concorrenza e alla salvaguardia dell'occupazione. Quando il Comitato tecnico formulerà una proposta specifica riguardo al minimo salariale, il Governo potrà emanare una ordinanza che lo renda vincolante.



Spagna

Legge

DISABILI / STATO CIVILE

Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad (BOE núm. 73)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf>

La legge in questione modifica la normativa sui registri di stato civile, con particolare riferimento alle persone disabili, sulla cui situazione era difficile, nel regime previgente, ottenere informazioni attraverso i medesimi registri.

Ai fini quindi di una maggiore informazione e pubblicità di tali situazioni, sono apportate innanzitutto alcune modifiche alla legge 8 giugno 1957. L'ultimo paragrafo dell'articolo 18 della legge stabilisce che nel Registro centrale di stato civile debbano essere previsti appositi libri formati con le copie delle iscrizioni inerenti le modificazioni giudiziali della capacità di agire, la costituzione e la modificazione degli incarichi tutelari, la proroga o la riattribuzione della patria potestà, i mezzi giudiziali concernenti la tutela o l'amministrazione di disabili e minori non soggetti a potestà, la vigilanza e il controllo degli incarichi, la costituzione di patrimoni protetti nonché la designazione e la modifica di amministratori dei patrimoni protetti nei distinti registri municipali. Tale libro è denominato "Libro di incapacitazioni, incarichi tutelari e amministratori di patrimoni protetti" (*Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos*).

Ai sensi dell'art. 38 della medesima legge sarà possibile annotare nel registro di stato civile, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, con valore informativo, il procedimento giudiziale o governativo che modifica il contenuto del registro, incluse le domande relative ai procedimenti di modificazione della capacità.

Sono altresì aggiunti due articoli alla legge del 1957, segnatamente gli artt. 46-*bis* e 46-*ter*, nell'ambito della disciplina della filiazione. Ai sensi dell'art. 46-*bis*, gli incaricati dei registri di stato civile municipali devono redigere dei duplicati, tra le altre, delle iscrizioni a margine concernenti le modificazioni giudiziali di capacità, delle iscrizioni inerenti la costituzione e la modifica di organi tutelari, la proroga o la riattribuzione della patria potestà, la vigilanza e il controllo degli incarichi, i documenti pubblici di autotutela, di costituzione di patrimonio protetto e di designazione e modifica di amministratori di patrimoni protetti. Uno dei duplicati è inviato al Registro di stato civile centrale per essere inserito nel citato libro speciale.



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In base all'art. 46-ter il notaio deve notificare al registro in cui è iscritta la nascita del mandante le scritture di mandato o di altra relazione o situazione giuridica da cui derivi il conferimento di mandato in favore di chiunque in caso di incapacità del mandante.

Sono altresì apportate alcune modifiche alla Ley 41/2003, che aveva istituito il "patrimonio specialmente protetto delle persone con disabilità" (*patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad*). In base alla modifica apportata all'art. 3 della legge, i notai devono comunicare immediatamente al giudice competente la costituzione e il contenuto di un patrimonio protetto, nonché le scritture relative a contributi posteriori alla costituzione. Non sono inoltre considerati atti di disposizione il consumo di denaro e di beni fungibili quando viene realizzato per soddisfare le necessità vitali della persona beneficiaria (art. 5.2, ultimo paragrafo).

Inoltre la "Commissione per la protezione patrimoniale delle persone disabili" (*Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad*) è ascrivita al Ministero dell'Educazione, Politica Sociale e Sport e di essa deve far parte altresì il pubblico ministero (art. 7.3).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo presenterà un progetto di legge di riforma della legislazione regolatrice dei procedimenti di incapacità giudiziale, che prenderanno la denominazione di procedimenti di modificazione della capacità di agire (*procedimientos de modificación de la capacidad de obrar*), nel rispetto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.



Spagna

Decreto legge

OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE núm. 57)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903.pdf>

Dopo l'approvazione, da parte del Governo spagnolo, dei primi provvedimenti urgenti, adottati nel mese di ottobre 2008 per affrontare la crisi finanziaria in atto a livello internazionale (Decreto legge 6/2008, del 10 ottobre, istitutivo del Fondo per l'acquisizione di disponibilità finanziarie e Decreto legge 7/2008, de 13 ottobre, contenente misure urgenti in materia economico-finanziaria in relazione al piano di azione congiunto dei paesi dell'area euro, con schede sul bollettino LS n. 5 del 2008) e diretti in massima parte alle banche e agli altri istituti finanziari, il 27 novembre 2008 il Presidente Zapatero presentò in Parlamento un complessivo "Piano Spagnolo di Stimolo all'Economia e all'Occupazione" (<http://www.plane.gob.es/>), articolato in cinque versanti: appoggio alle famiglie, appoggio alle imprese, sostegno dell'occupazione, misure finanziarie e di bilancio, modernizzazione dell'economia.

Con riferimento alle misure a favore dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati, dopo i primi provvedimenti particolari, adottati dal Governo tra la fine del 2008 e l'inizio del nuovo anno (aumento delle pensioni minime e del Salario Minimo Interprofessionale per il 2009 e varo del Piano di occupazione 2009 in lavori di utilità sociale, avviato in collaborazione con le Comunità autonome e rivolto ai disoccupati con più di 25 anni), l'esecutivo ha ritenuto opportuno approvare il presente provvedimento d'urgenza al fine di sostenere il livello di occupazione e proteggere le persone in stato di disoccupazione.

Il Decreto legge 2/2009 è articolato in tre capitoli.

Il Capitolo I "Misure per il mantenimento dell'occupazione" contiene due interventi: il primo volto a favorire la rimodulazione dei tempi di lavoro o, in alternativa, la sospensione dei contratti, in luogo del licenziamento *tout court* dei lavoratori, attraverso la riduzione del 50 per cento dei contributi assicurativi di base (malattia, maternità, incidenti non avvenuti sul lavoro) versati dai datori di lavoro che adottano tale misura, purché l'imprenditore si impegni, al termine del periodo di riduzione o sospensione del lavoro, a mantenere sotto contratto il lavoratore per almeno un anno. La seconda misura introduce un ulteriore elemento di flessibilità, permettendo ai lavoratori che si trovano nella condizione suddetta di svolgere altre attività economiche che consentano loro il versamento di contributi previdenziali al sistema generale della Sicurezza Sociale, senza alterare la continuità della loro situazione previdenziale.

Il Capitolo II "Misure di protezione delle persone disoccupate" contiene, a sua volta, due

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



interventi volti a migliorare la protezione sociale dei lavoratori: il primo concerne il riconoscimento dei periodi di riduzione o sospensione del lavoro, precedentemente menzionati, come validi ai fini dell'ottenimento di una prestazione di disoccupazione, quando ad essi faccia seguito l'estinzione del contratto di lavoro, o la sua sospensione, per motivi, economici, tecnici, organizzativi o legati alla produzione. Con la seconda misura viene invece eliminato il periodo di attesa di un mese, previsto dalla precedente normativa, per l'ottenimento del sussidio di disoccupazione; tale misura ha però carattere congiunturale e resta in vigore fino al 31 dicembre 2009.

Il Capitolo III "Misure di sostegno all'occupazione" contiene invece gli interventi di politica attiva del lavoro e prosegue nel solco già tracciato dalle precedenti politiche occupazionali spagnole, avviate a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. In primo luogo, al fine di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati che percepiscono il sussidio o beneficiano di altre forme di assistenza economica, è consentita agli imprenditori che li assumono l'esenzione totale dal versamento della loro quota dei contributi assicurativi di base, fino a raggiungere una cifra equivalente alla prestazione percepita dai lavoratori al momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto, come segnalato, deve essere a tempo indeterminato e, in ogni caso, il datore di lavoro non potrà interrompere il rapporto prima di un anno, pena il versamento cumulativo di tutti i contributi arretrati precedentemente risparmiati. In ogni caso, l'esenzione totale dal versamento dei contributi assicurativi avrà una durata massima di tre anni. Le altre misure contenute in questa parte del decreto riguardano, ancora in linea con la tradizionale politica occupazionale spagnola, l'incentivazione all'ampliamento del lavoro a tempo parziale, come modalità di lavoro flessibile, pur nell'ambito di un rapporto a tempo indefinito, che in Spagna ha sempre avuto una diffusione più limitata rispetto agli altri paesi europei. Al fine di favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei dipendenti d'impresa e di consentire forme di organizzazione del lavoro che possono risultare vantaggiose anche per la direzione delle aziende, il decreto modifica alcune disposizioni contenute nella Legge 43/2006 (si veda la scheda sul bollettino LS n. 6 del 2006, p. 58-59), introducendo sgravi contributivi anche per quei lavoratori impiegati a tempo parziale, con una giornata lavorativa molto ridotta (inferiore a un terzo dell'orario a tempo pieno), che vengano contattati per impieghi *part-time* da altre imprese; in particolare, assumendo tale categoria di lavoratori, gli imprenditori potranno beneficiare dei medesimi sgravi contributivi previsti per l'assunzione dei disoccupati.

Il testo del decreto legge è completato da alcune disposizioni aggiuntive e finali, tra le quali si segnala l'abilitazione conferita al Governo per la proroga, per altri due anni, del Piano straordinario contenente le misure di orientamento, formazione professionale e avviamento al lavoro, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2008, con riferimento specifico all'assunzione temporanea di 1.500 persone nella rete degli uffici di collocamento, destinate a rafforzare le funzioni di orientamento professionale degli uffici nei confronti dei lavoratori disoccupati in cerca d'impiego.

Il decreto legge è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 26 marzo 2009 ed è attualmente in vigore nel testo originario. Nella medesima seduta è stata però deliberata, secondo un procedimento tipico dell'ordinamento spagnolo, la trasformazione del decreto in un disegno di legge, al fine di poter introdurre, in un secondo momento, modifiche nel testo del Governo. Il disegno di legge è attualmente all'esame della Commissione lavoro e immigrazione del Congresso.



Indice delle voci

ABITAZIONI / POVERI – ASSISTENZA (FR)	35
CONSUMATORI - TUTELA / CREDITO AL CONSUMO (ES)	28
DISABILI / STATO CIVILE (ES)	40
GOVERNO ELETTRONICO (DE)	11
IMPOSTE E TASSE (DE)	21
MERCATO FINANZIARIO (DE)	22
OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE (ES)	42
POLITICA ECONOMICA (FR) (DE)	19, 24
PROCEDURA PARLAMENTARE (FR)	9
PROFESSIONI LEGALI (DE)	13
PROTEZIONE CIVILE (DE)	15
SALARI MINIMI (DE)	38
SOCIETÀ COMMERCIALI (ES)	30
SOCIETÀ – TASSAZIONE (UK)	26
TELECOMUNICAZIONI / TELEVISIONE (FR)	36

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna